# COMUNE DI SAN VITTORE OLONA



Provincia di Milano AREA TECNICA Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 10381/2011

OGGETTO: ORDINANZA N. 35/2011

#### PER LO SGOMBERO NEVE

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ritenuto necessario emanare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

Ravvisata l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

Visti gli artt. 7-15 e 159 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana:

Visto il T.U.E.L.;

## ORDINA

## IN CASO DI NEVICATE

- 1- I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà.
- 2- Durante e dopo le nevicate, i proprietari o conduttori degli immobili a qualunque uso adibiti, devono provvedere a tenere sgombero dalla neve il marciapiede antistante gli immobili per uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 1.00 per tutto il fronte degli edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche.
- 3- I balconi ed i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti.
- 4- I proprietari o conduttori di tutti gli stabili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l'operazione non possa recare danno o molestia ai passanti.
- 5- E' VIETATO depositare su vie e piazze ed aree pubbliche la neve accumulatisi in cortili o luoghi privati.

# **INVITA**

La cittadinanza a limitare la sosta delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.

# SANZIONI

<u>I CONTRAVVENTORI ALLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO PERSEGUITI A SENSI DI LEGGE.</u>

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

San Vittore Olona, 25/10/2011

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Dario Iraga